

Roma, 31 ottobre 2017

Prot. 11220/17

A tutti i soggetti attuatori

Loro sedi

1

***Oggetto: Registro Nazionale degli aiuti di Stato: nuove disposizioni per i Fondi Interprofessionali per la formazione continua.***

Con Decreto Ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, entrato in vigore il 12 agosto 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha approvato, in attuazione delle normative emanate dalla Unione Europea in materia, il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Con successive circolari e note esplicative il MISE ha dettato norme e procedure alle quali i Fondi Interprofessionali per la formazione continua, tra i quali ovviamente il Fapi, devono attenersi in sede di controllo degli aiuti di stato prima di procedere alla concessione e quindi alla erogazione di risorse finanziarie nei confronti delle aziende beneficiarie.

L'obbligatorietà di tali controlli, ai quali il nostro Fondo dovrà per forza di cose sottoporre tutte le richieste di contributo per tutte le aziende beneficiarie, decorre dal 1 luglio dell'anno in corso. Tutti i contributi autorizzati a mezzo di atto amministrativo (delibera o determina) prima di tale data sono esentati dalla procedura.

Come sapete, i contributi che il Fondo eroga ai soggetti attuatori e per loro tramite alle aziende beneficiarie, possono sottostare a due diversi regimi di aiuti compatibili con le normative comunitarie:

- il cd. regime “de minimis”, di cui al regolamento UE n.140/2013 del 18.12.2013, in base al quale ogni singola azienda può ottenere un importo complessivo massimo di sovvenzioni pubbliche non superiore a € 200.000;
- il regime di esenzione, di cui al regolamento UE n. 651/2014 del 17.6.2014, in base al quale il contributo pubblico ammissibile non può essere superiore al 70% dei costi ammissibili, mentre la percentuale di costi rimanente deve essere coperta con l’autofinanziamento. In questo caso, cioè, la legge non ha fissato importi massimi di aiuti ammissibili, ma unicamente percentuali massime di contributi concedibili.

Le recenti disposizioni ministeriali, basandosi sulle normative di riferimento – valga per tutte l’art. 14 della Legge 29 luglio 2015 n. 115 – obbligano tuttavia i Fondi ad effettuare i controlli su tutti gli aiuti di stato, sia nel caso che il regime prescelto dall’azienda sia il “de minimis”, sia nel caso che si tratti del regime di esenzione ex Reg. UE 651/14.

Nel caso di superamento della soglia dei 200.000 Euro (de minimis), l’azienda potrà comunque optare per il regime di esenzione, prevedendo il cofinanziamento del Piano formativo attraverso l’imputazione dei costi figurativi del personale posto in formazione.

A tutti i soggetti attuatori i nostri Uffici stanno già inviando l’apposita modulistica contenente le richieste dei dati necessari ad attivare i controlli. Gli uffici provvederanno quindi all’inserimento dei dati all’interno del Registro nazionale aiuti di stato e quindi, in caso di esito positivo, all’autorizzazione ed all’approvazione definitiva del finanziamento, consentendo così il passaggio in gestione dei Piani.

Al fine di ridurre al minimo i tempi inevitabilmente necessari all’effettuazione dei controlli, il Fondo sta predisponendo un applicativo informatizzato che consentirà l’invio e la ricezione massiva di dati sia dalla piattaforma di gestione in uso, sia dagli attuatori stessi. Sarà nostra cura tenervi informati degli sviluppi in materia.

Sulla base di quanto fin qui esposto, pena la nullità del finanziamento le aziende dovranno obbligatoriamente fornire i dati necessari alla comunicazione nel REGISTRO AIUTI DI STATO:

3

- in sede di PRESENTAZIONE dei Piani e, per gli Avvisi quadro anche per gli INCREMENTI AZIENDA/E;
- in caso di VARIAZIONE AZIENDA e VARIAZIONE PARTECIPANTI per gli Avvisi standard, e di ATTIVAZIONE AZIENDA sul Progetto per gli Avvisi quadro, prima del passaggio in GESTIONE della stessa AZIENDA, nelle modalità che verranno dettagliate dal Fondo.

In caso di VARIAZIONE AZIENDA e VARIAZIONE PARTECIPANTI, seppur nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa propria del Fondo, non si potrà più procedere con i consueti automatismi; ogni modifica, rispetto al Piano originariamente approvato, che abbia ricadute sul finanziamento riconducibile a ciascuna azienda beneficiaria dovrà essere preventivamente approvata sulla base delle nuove procedure introdotte con il citato Decreto Ministeriale 115.

Nel frattempo chiediamo a tutti i soggetti attuatori di assicurare la massima collaborazione con gli addetti dei nostri Uffici, nel reciproco interesse e soprattutto nell'interesse delle aziende e dei lavoratori.

Istruzioni più dettagliate sulle procedure da seguire vi saranno fornite quanto prima dagli uffici competenti.

Cordiali saluti

Il direttore

Giorgio Tamaro